

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1980

Presidenza del Presidente PINTO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei Ministri della CEE il 27 luglio 1976 » (483)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 77, 78, 79 e *passim*
DEL NERO (DC), relatore alla Commissione 77
GROSSI (PCI) 78, 79, 80

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei Ministri della CEE il 27 luglio 1976 » (483)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei Ministri della CEE il 27 luglio 1976 ».

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso dopo aver ascoltato la relazione del senatore Del Nero.

DEL NERO, relatore alla Commissione. Dopo avere ascoltato gli interventi dei rappresentanti dei vari Gruppi, potremo valutare l'opportunità della nomina di una Sottocommissione.

Poiché alle ore 11 i due rami del Parlamento sono convocati in seduta comune per l'elezione di un membro del Consiglio superiore della magistratura, propongo intanto di sospendere i nostri lavori per consentire ai commissari di partecipare alla seduta comune.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la seduta è sospesa.

12^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (27 febbraio 1980)

I lavori vengono sospesi alle ore 10,50 e sono ripresi alle ore 12,10.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G R O S S I . Il relatore ha già messo in risalto il danno che il ritardo nel recepire la direttiva CEE n. 76/768 del 27 luglio 1976 ha prodotto per l'esportazione nelle nazioni che hanno già recepito la direttiva (e che dopo il recente recepimento dell'Irlanda sono tutte meno l'Italia) ed anche per l' inadeguata tutela della salute nel nostro Paese, aggravata dalla possibilità per gli altri paesi europei di smaltire in Italia i loro prodotti non più conformi alla direttiva.

Tale situazione avrebbe dovuto determinare nel Governo una premura ben maggiore di quella dimostrata, perchè non tutto il ritardo è attribuibile alle vicende politiche. È, per esempio, segnale di scarso interesse non avere degnato di alcuna risposta la sollecitazione che i produttori associati nella UNIPRO, e che rappresentano l'80 per cento del fatturato del settore, hanno fatto al Ministro l'11 settembre 1979, ed anche segno di scarsa capacità di governare il problema il silenzio del Ministro di fronte al provvedimento unilaterale di autodisciplina (a nostro parere non solo legittimo, ma degno di considerazione) adottato dai produttori per quanto concerne l'etichettatura, ed al quale è mancata da parte del Ministro stesso una qualsiasi risposta, sia di conforto che di rettifica o di contestazione. L'urgenza, quindi, è doverosa per tutti, ma non egualmente attribuibile a tutti sono le responsabilità del ritardo.

La direttiva CEE rappresenta l'inizio di una azione di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; in questo senso essa contiene prime norme unificanti e non esclude anticipazioni o proposte unilaterali degli Stati membri, tanto è vero che non identiche sono le legislazioni di recepimento e che nel frattempo lo stesso Comitato della CEE ha avanzato tre proposte di modifica. Questo vuol dire che, anche senza trasgredire le norme e gli impegni politici comunitari, è

possibile avanzare nella nostra legge proposte coerenti con gli obiettivi della direttiva, anticipatrici di elaborazioni già maturate nel comitato di cui all'articolo 9 della direttiva o tali da configurare proposte autonome del nostro Paese al comitato stesso.

L'obiettivo principale della legislazione comune promossa dalla CEE è quello della salvaguardia della sanità pubblica. Noi condividiamo interamente questo obiettivo. La direttiva stessa dice che esso deve essere perseguito con mezzi che tengano conto anche delle esigenze economiche e tecnologiche della produzione. Anche questo obiettivo è da condividere, poichè pensiamo che il processo produttivo e commerciale, ove non sia subordinato a spregiudicato superprofitto, non sia di per se stesso incompatibile con il fine comune della salvaguardia della salute pubblica; osiamo persino pensare che il processo produttivo, pur rimanendo nella sfera dell'iniziativa privata, possa non solo convivere, ma addirittura giovare di regole che ne vietano la pericolosità, ne limitano la falsa suggestione in propaganda ed assicurano la loro innocuità per la salute. Per questo le proposte che andremo a fare in quel senso non sottintendono alcuna intenzione dirigistica e tanto meno persecutoria nei confronti delle aziende produttrici, ma si propongono di offrire ad esse un quadro di certezza giuridica entro il quale programmare e sviluppare, senza le attuali incertezze, la propria attività industriale e commerciale. Attività che merita non solo di essere positivamente considerata, ma anche aiutata per le potenzialità che presenta nei confronti dell'occupazione, dell'esportazione, della produzione delle materie prime che tuttora vengono importate, della ricerca di nuove sostanze e di nuovi prodotti. Dobbiamo però anche francamente dire che, ove questi obiettivi presentassero elementi di contrasto od anche solo di rischio per la salute pubblica, la nostra scelta di campo è e rimane dalla parte della salute.

In questo spirito avanza proposte di modifica al testo presentato dal Governo. Tra queste proposte, quelle che consideria-

mo qualificanti della nostra presenza nel dibattito possono essere così riassunte: *a*) migliore definizione del carattere non terapeutico dei cosmetici; *b*) inclusione nello elenco delle sostanze vietate (allegato II) del cloroformio e delle sostanze già vietate in Italia con precedenti decreti, ma non incluse nell'elenco della CEE; *c*) l'elenco positivo dei conservanti ammessi (allegato V) e di conservanti ammessi con limiti e condizioni indicate (allegato V, parte seconda); *d*) l'indicazione, nell'etichettatura, della composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate, con particolare riguardo a quelle che figurano nella propaganda del prodotto; *e*) il ruolo del Consiglio sanitario nazionale nell'esame dei decreti ministeriali di aggiornamento, di definizione dei prodotti che è consentito impiegare e l'attivazione di un processo di formazione dell'elenco delle sostanze che è consentito impiegare. Tutte queste nostre proposte si collocano all'interno degli obiettivi della direttiva n. 76/768 CEE. Alcune di esse, come quella dell'aggiunta dell'allegato V relativo ai conservanti autorizzati, sono addirittura contenute nella proposta di variazione che lo stesso Comitato CEE ha avanzato al Consiglio e che dovrebbe essere discussa nei prossimi mesi dal Consiglio stesso ed essere oggetto di direttiva.

Il relatore, nella sua illustrazione, non si è soffermato sul fatto che, mentre noi ci apprestiamo a recepire la direttiva del 27 luglio 1976, sono maturate tre modifiche, di cui la prima, quella del 24 luglio 1979, è esecutiva; la seconda, che è già stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE, è attualmente all'esame del Consiglio e contiene, oltre a modifiche ed aggiornamenti dei precedenti elenchi, la prima proposta di elenco positivo, concernente i conservanti; la terza modifica è ancora un documento di lavoro, che si prevede verrà discusso nel prossimo autunno e contiene l'elenco dei coloranti di cui è autorizzato l'uso, nonché l'elenco delle sostanze di cui è autorizzato l'uso come agenti di protezione solare.

L'insieme di queste modifiche ci dimostra come la tendenza su cui proseguono le di-

rettive è quella della compilazione di elenchi positivi, ai quali deve naturalmente essere accompagnata, come ha detto giustamente il relatore senatore Del Nero, una procedura sollecitata per inserire nuove voci che man mano potessero essere richieste dalle industrie, se non si vuole spegnere ogni stimolo alla ricerca e all'inventiva di nuovi prodotti. Tale procedura noi la indichiamo in un decreto ministeriale di aggiornamento, sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale.

Seppure può sembrare audace inserire sin da ora nella legislazione italiana gli elenchi di sostanze autorizzate, contenuti nella terza modifica ancora allo stato di documento di lavoro, ci sembra viceversa ragionevole l'accoglimento della seconda modifica, che in questa fase si configura come autonoma decisione nazionale, ma che in sostanza non è che un'anticipazione di quanto fra qualche mese sarà sancito da una direttiva e che, essendo già stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE, è già presa in considerazione dalle industrie produttrici europee.

Questo non sarebbe avvenuto se il ritardo non fosse tale da metterci nella condizione di deliberare direttive superate dallo stesso organo che le ha a suo tempo emanate mettendoci nella paradossale situazione in cui ci troviamo. Il minimo che possiamo fare per recuperare il tempo perduto è di anticipare il prevedibile futuro.

Il collega Del Nero ha anticipato, nella sua relazione, la presentazione di emendamenti; ci dichiariamo disponibili ad un loro esame di merito ed anche all'accoglimento per quanto riguarda in particolare l'ipotesi colposa dell'articolo 2, la precisazione di un unico illecito amministrativo all'articolo 10, l'ipotesi di un appello sulle analisi da esprimersi presso l'Istituto superiore di sanità, la previsione di tempi congrui di attuazione degli aggiornamenti da parte della produzione e della distribuzione quando non vi sia pericolo per la salute pubblica.

L'assenza di una legislazione generale sulla produzione ed il commercio dei cosmetici in Italia ha suggerito l'ipotesi di fare, della

12^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (27 febbraio 1980)

legge di recepimento della direttiva CEE, la sede per una più ampia regolamentazione.

Alla Camera dei deputati sono stati presentati tre progetti di legge che il relatore ha correttamente e rapidamente rappresentato e che, con ogni probabilità, verranno unificati nella discussione alla Camera della presente legge.

Poichè tutti abbiamo convenuto sulla necessità di un rapido cammino del provvedimento, mi sembra di poter suggerire l'opportunità di tenere il massimo conto, se non dei testi, almeno delle ispirazioni che i progetti di legge presentati alla Camera contengono, in modo da facilitare nell'altro

ramo del Parlamento un processo di identificazione in un unico testo, processo che ci auguriamo possibile e che gioverebbe senz'altro ad abbreviare i tempi della deliberazione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI